

**CODICE DI CONDOTTA APPROVATO DAL GRUPPO DI COORDINATORI
PER LA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI¹**

PRATICHE AMMINISTRATIVE NAZIONALI NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

Clausola di esclusione della responsabilità: il presente codice non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante. Esso è tuttavia basato sulla direttiva 2005/26/CE e sul trattato CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le denunce relative alla mancata osservanza del presente codice saranno esaminate da parte delle autorità competenti alla luce di tali basi giuridiche

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – L 255 del 30.9.2005.

I. INFORMAZIONI

	<p>1. Informazioni che devono essere fornite al migrante in uscita dal punto di contatto dello Stato membro di origine</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE ("BEST PRACTICE")</p>	<p><u>fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro ospitante nonché dagli altri Stati membri²; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea; b) sito Internet dei consulenti dell' EURES³ e dei consulenti dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari nello Stato membro ospitante (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale); c) [i dati di contatto del punto di contatto unico utile per il completamento delle procedure una volta attuata la direttiva sui servizi]⁴; d) il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato membro; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo 1 della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva; e) su richiesta, il migrante che desidera prestare un servizio in un altro Stato membro viene informato se deve essere presentata una dichiarazione e riceve l'elenco delle professioni soggette alla verifica delle qualifiche o un'indicazione dell'indirizzo dove è reperibile tale elenco; f) informazioni su come ottenere un elenco di traduttori giurati, se tale elenco esiste, nello Stato membro d'origine e laddove necessario (cfr. punto 6);
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p><u>fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistenti, del punto di contatto nello Stato membro ospitante; b) sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea⁵ indicando che sono reperibili sul sito Internet i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate⁶; su richiesta vengono messi a disposizione una copia cartacea della direttiva, il manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;

² Guide esistenti per Italia e Svezia.

³ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

⁴ Tali dati saranno operativi una volta creato un unico punto di contatto in uno Stato membro.

⁵ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

⁶ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en

	<p>c) indicazione al migrante in merito al livello in cui viene classificata la sua qualifica ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;</p> <p>d) nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet delle autorità nazionali competenti che rilasciano i certificati previsti dalla direttiva e, in particolare per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità" (allegato VII, punto 2); il certificato attestante che la formazione è regolamentata, l'attestazione dell'esperienza professionale per le professioni di cui al titolo III, capo II; l'attestazione dell'esperienza professionale (articolo 3.3 e allegato VII, punto 1, lettera c); i documenti, laddove esistenti, attestanti l'onorabilità, la moralità o l'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospendono o vietano l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali (allegato VII, punto 1, lettera d) nonché la prova di assenza di condanne penali (articolo 7, lettera e)); se i documenti devono essere autenticati (cfr. punto 5 del codice), il migrante deve essere informato su come ottenere tale autentica (le formalità da seguire e l'autorità emittente);</p> <p>e) su richiesta, il punto di contatto dello Stato membro d'origine fornirà al migrante informazioni supplementari e assistenza in caso di problemi durante la procedura di riconoscimento (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta); indicherà altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta);</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	a) <u>fornire al migrante minori informazioni di quanto previsto nella colonna B;</u>
	2. Informazioni che devono essere fornite al migrante in ingresso dal punto di contatto dello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<p><u>fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:</u></p> <p>a) l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro in questione; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea;</p> <p>b) sito Internet dei consulenti dell' EURES⁷ e dei consulenti locali dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale);</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p><u>fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:</u></p> <p>a) il punto di contatto nello Stato membro ospitante indirizzerà il migrante verso l'autorità competente cui questi invierà la propria domanda [o al relativo punto di contatto unico una volta attuata la direttiva sui servizi]⁸;</p> <p>b) il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo 1 della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;</p>

⁷ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

⁸ Cfr. nota 4.

	<p>c) se non già comunicato dal punto di contatto dello Stato membro di origine perché il migrante non l'ha contattato, il sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea, indicando che su tale sito Internet sono reperibili i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate; su richiesta viene messa a disposizione una copia cartacea della direttiva, il manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;</p> <p>d) su richiesta nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistente, del punto di contatto nello Stato membro di origine (per esempio al fine di consentire ai migranti di sapere dove ottenere attestazioni dallo Stato membro di origine (cfr. punto 1, sezione B, lettera d));</p> <p>e) se il migrante la richiede, un'indicazione circa il sito Internet dove è reperibile la legge di attuazione della direttiva in relazione alla professione che il migrante desidera esercitare o la trasmissione della legge per via elettronica; su richiesta deve essere fornita copia cartacea;</p> <p>f) informazioni sulle modalità di esercizio della professione (per esempio: eventuale iscrizione a unalbo professionale, diritti e doveri connessi alla professione, sviluppo professionale continuo, statuti, legislazione sociale, norme etiche, ecc.) ed eventualmente informazioni sulle organizzazioni sindacali e professionali esistenti; tali informazioni possono essere fornite per esempio indicando gli indirizzi Internet che si occupano nello specifico delle questioni o per via elettronica;</p> <p>g) i migranti che desiderano prestare un servizio devono essere informati se deve essere presentata una dichiarazione e se la professione che desiderano esercitare è soggetta alla verifica delle qualifiche;</p> <p>h) quando il caso del richiedente non rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 2005/36/CE (per esempio nel caso della richiesta di riconoscimento accademico), dovranno essergli fornite informazioni sufficienti che consentano di re-indirizzare la domanda al servizio competente;</p> <p>i) occorrerà indicare altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p><u>a) fornire al migrante meno informazioni di quanto previsto nella colonna B;</u></p>

II. DOCUMENTI

	<p>3. Documenti che il migrante può essere invitato a fornire all'autorità competente nello Stato membro ospitante ai fini dello stabilimento legale</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) in caso di applicazione dell'articolo 12 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni che permettono di chiarire la natura del "titolo assimilato" in questione, preferibilmente nella forma di cui al documento dell'allegato A al presente codice;</p> <p>b) [per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, nel caso in cui i migranti non riescano a fornire le necessarie informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà reperire le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante mediante l'utilizzo dell'IMI⁹ per rivolgere le opportune domande].</p> <p>c) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, solleva la questione utilizzando l'IMI.]¹⁰.</p>
<p>B. PRASSI ACCETTABILE</p>	<p>possono essere chiesti al migrante i seguenti documenti:</p> <p>a) la prova della nazionalità, per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;</p> <p>b) una copia dell'attestato di competenza professionale o la prova delle qualifiche formali che danno accesso alla professione di cui agli articoli 3, lettere b) e c) e 11 della direttiva;</p> <p>c) informazioni sulla natura del titolo di cui all'articolo 12 della direttiva conformemente al modello figurante nell'allegato A al presente codice, se fornito al migrante dallo Stato membro d'origine o attraverso qualsivoglia altro mezzo;</p> <p>d) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può consigliare ai migranti di fornire informazioni in merito allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di attività formative frequentate in aggiunta a quelle iniziali giacché le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;</p> <p>e) prova dell'esperienza professionale del richiedente: nel caso in cui tale esperienza professionale costituisca una condizione preliminare per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE (ossia quando né la professione né la formazione vengono regolamentate nel paese d'origine ma lo sono nello Stato membro ospitante) e sia nell'interesse del richiedente stesso fornire informazioni in questo campo, in quanto l'esperienza professionale può permettergli di sottrarsi, totalmente o in parte, all'obbligo di effettuare una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; viene preso in considerazione qualsiasi documento di prova e dunque il migrante non ha l'obbligo di presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; per esempio lo Stato membro ospitante dovrà accettare buste paga o attestazioni dei datori di lavoro. È tuttavia indispensabile che ciascuna prova fornita identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante.</p>

⁹ Quando l'IMI è operativo per la professione interessata.

¹⁰ Cfr. nota 9.

	<p>Potrà tuttavia occorrere un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in base all' esperienza professionale di cui agli articoli da 16 a 19, cfr. allegato VII, punto 1, lettera c) della direttiva; - per giustificare l'esperienza professionale di tre anni dei possessori di una qualifica di un paese terzo conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva; - per le professioni settoriali per beneficiare del riconoscimento automatico in base alle disposizioni in materia di diritti generali o specifici acquisiti previste dalla direttiva 2005/36/CE (cfr. articolo 23, paragrafi da 1 a 5, articolo 27, paragrafo 1 per i medici specialisti, articolo 33 e 33, lettera a) per gli infermieri, articolo 37 per i dentisti, articolo 39 per i veterinari, articolo 43 e 43, lettera a) per le ostetriche, articolo 49, paragrafo 2 per gli architetti) nonché per le ostetriche e i farmacisti per beneficiare del riconoscimento automatico della qualifica in determinate circostanze (cfr. articolo 41 e 45, paragrafo 3); <p>f) documenti attestanti l'onorabilità, la moralità del migrante, l'assenza di dichiarazione di fallimento e che sospendano o vietino l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, nonché una dichiarazione giurata o solenne (qualora richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) conformemente all'allegato VII, punto 1, lettera d) della direttiva;</p> <p>g) un certificato medico di idoneità (qualora richiesto anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. allegato VII, punto 1, lettera e) della direttiva) rilasciato da un'autorità competente che può essere un medico privato (di medicina generale o uno specialista a seconda del certificato richiesto);</p> <p>h) prova della condizione finanziaria del richiedente nonché prova della copertura assicurativa (se richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. dettagli all'allegato VII, punto 1, lettera f) della direttiva);</p> <p>i) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità", conformemente all'allegato VII, punto 2;</p> <p>j) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, ma il cui titolo non corrisponde alle denominazioni elencate nel relativo allegato della direttiva, un certificato di "modifica di denominazione" conformemente all'articolo 23, paragrafo 6;</p> <p>k) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare il migrante a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali quali contemplate all'articolo 14 della direttiva (cfr. allegato VII, punto 1, lettera b)). Conseguentemente l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere informazioni, laddove necessario, circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica. Nel caso in cui il richiedente non possa fornire tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a un qualsivoglia organismo rilevante nello Stato membro di origine; a ogni modo, nel caso in cui sia impossibile reperire le informazioni sulla formazione, la decisione presa dall'autorità competente si baserà sulle informazioni disponibili;</p> <p>l) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) non si dovrà chiedere al migrante di fornire un numero maggiore di informazioni sulla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera k): si tratta in questo caso di un riconoscimento professionale e non accademico. Il riconoscimento non può essere rifiutato solo sulla base del fatto che il migrante non sia in grado di fornire le informazioni relative alla formazione nello Stato membro dove ha acquisito le proprie qualifiche e la procedura non può essere indebitamente ritardata per la stessa ragione. In tal caso è compito dell'autorità competente reperire le informazioni necessarie mediante la cooperazione a livello amministrativo (cfr. lettera k), alla sezione prassi accettabile);</p>

	b) al migrante non potrà essere chiesto di fornire documenti (per esempio una dichiarazione di nazionalità rilasciata dal consolato) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli elencati nella colonna B e/o in modo prescrittivo;
	4. Documenti che il migrante può essere invitato a fornire all'autorità competente nello Stato membro ospitante in caso di prestazione di servizi temporanei
A. PRASSI AUSPICABILE	a) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, dovrà sollevare la questione utilizzando l'IMI] ¹¹ ;
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) una dichiarazione (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva) datata e sottoscritta indicante l'intenzione di fornire un servizio all'interno del territorio dello Stato membro ospitante, che identifichi il migrante (identità, indirizzo, professione, Stato membro di stabilimento), la professione che desidera esercitare nello Stato membro ospitante nonché, laddove esistente, il nome della compagnia di assicurazione, e il numero di contratto o analoghi mezzi di protezione collettiva rispetto alla responsabilità professionale;</p> <p>b) prova della nazionalità (articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della direttiva), per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;</p> <p>c) un attestato che certifichi che il titolare ha un domicilio (articolo 7, paragrafo 2, lettera b) della direttiva); si veda l'elenco dei documenti che possono essere forniti dagli Stati membri specificati all'allegato B¹² del codice; in ogni caso è indispensabile che il documento identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante;</p> <p>d) se il documento fornito di cui al punto B, lettera c) non attesta che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestazione del domicilio legale (articolo 7, paragrafo 2, lettera b)), potrà essere fornito a tal fine un altro documento (per esempio un estratto del casellario giudiziario, un documento rilasciato da un organismo professionale);</p> <p>e) una copia dei titoli delle qualifiche professionali (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva) che sono, in base alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale;</p> <p>f) prova di esperienza professionale pari ad almeno due anni nel caso in cui né la professione né la formazione siano regolamentate (articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva). Verrà accettato qualsiasi mezzo di prova e dunque il migrante non deve presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; le buste paga o le attestazioni dei datori di lavoro devono essere accettate dallo Stato membro ospitante a condizione che indichino chiaramente l'attività professionale esercitata. Se il documento fornito, di cui al punto B, lettera c) attesta che il migrante ha l'esperienza professionale di due anni nello Stato membro di domicilio, non sarà necessario alcun documento ulteriore;</p> <p>g) prova di assenza di condanne penali per le professioni nel settore della sicurezza (per es. un estratto del casellario giudiziario);</p> <p>h) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 della direttiva è giustificata al fine di accelerare la procedura, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, laddove opportuno, invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relativamente alla formazione seguita.</p>

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² L'allegato B non è ancora disponibile.

	<p>Laddove, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, il migrante non abbia fornito tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine per reperire tali informazioni.</p> <p>Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non ha raccomandato ai migranti di fornire le informazioni sulla formazione immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente dovrà, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, reperire, laddove necessario, le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine. Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, l'autorità competente non è riuscita a reperire tali informazioni entro un mese, la stessa potrà a quel punto chiedere al migrante di fornire tali informazioni. Il migrante deve essere contattato non appena l'autorità competente è certa di non essere in grado di reperire alcuna informazione relativa alla formazione.</p> <p>Se non è disponibile alcuna informazione, l'autorità competente prenderà la decisione sulla base dei documenti e delle altre informazioni disponibili. Giacché tali informazioni sulla formazione sono necessarie solo al fine dell'identificazione di differenze sostanziali tra i corsi di formazione che possono essere dannose per la salute o sicurezza pubblica, l'autorità competente può chiedere informazioni rilevanti a tal fine solo tra i seguenti tipi di informazione: la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica;</p> <p>i) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali sia giustificata una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relative all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di formazione frequentate in aggiunta a quella iniziale giacché possono, in primo luogo, risparmiargli una verifica delle qualifiche o perché, in secondo luogo, le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;</p> <p>j) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo;</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) fissare un termine ultimo per la presentazione della dichiarazione;</p> <p>b) accettare, come prova del domicilio legale solo un certificato rilasciato da un'autorità competente nello Stato membro di origine;</p> <p>c) richiedere, ai fini della verifica delle qualifiche, maggiori informazioni relativamente alla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera h);</p> <p>d) rendere la presentazione dei documenti menzionati alla colonna B, lettera i) un prerequisito per la verifica della qualifica;</p> <p>e) richiedere documenti (per esempio copia del contratto assicurativo o un'attestazione di una compagnia assicuratrice con la dichiarazione) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati nella colonna B e/o in forma prescrittiva;</p>
	<p>5. Forma dei documenti richiesti al migrante dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante</p>
<p>A. PRASSI AUSPICABILE</p>	<p>a) [semplici fotocopie: in caso di dubbi fondati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI]¹³;</p>

¹³ Cfr. nota 9.

	<p>b) [laddove non fosse possibile fornire una copia certificata¹⁴, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI]¹⁵;</p> <p>c) accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico, anche nel caso di fornitura temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) [fino al 28.12.2009, cfr. nota]¹⁶;</p> <p>d) accettare la firma elettronica;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) fotocopie semplici dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "dati personali"): in caso di dubbio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali";</p> <p>b) fotocopie certificate dei documenti essenziali da parte di qualsivoglia autorità competente a procedere alla certificazione (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "informazioni personali"); laddove non possa essere fornita una copia certificata¹⁷, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà verificare il contenuto e l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali" attraverso una cooperazione a livello amministrativo;</p> <p>c) per lo stabilimento, al migrante può venire offerta la possibilità di presentare domanda di riconoscimento attraverso un formulario (fornito dall'autorità competente) debitamente compilato;</p> <p>d) al migrante può venire offerta la possibilità di usare un documento tipo per presentare la dichiarazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva;</p> <p>e) accettare che i migranti inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva utilizzando un modulo elettronico; [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE – il testo di cui alla lettera e) viene sostituito dal seguente: accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico, anche nel caso di prestazione temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi];</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) il migrante non può essere costretto né a fornire originali¹⁸ o documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell'Aja), né a presentare documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante;</p> <p>b) negare il diritto di stabilimento o il diritto a fornire servizi solo sulla base del mancato utilizzo da parte del migrante dei documenti tipo;</p>

¹⁴ Cfr. causa C-298/99 del 21 marzo 2002: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

¹⁵ Cfr. nota 9.

¹⁶ L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

¹⁷ Cfr. nota 14.

¹⁸ Cfr. nota 14.

	c) rifiuto di accettare la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva in formato elettronico [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE – il testo di cui alla lettera c) viene sostituito dal seguente: "rifiuto di accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"];
	6. Traduzioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	a) [non sarà necessaria alcuna traduzione, specialmente per le professioni che rientrano nell'ambito del titolo III, capo 3 della direttiva, a condizione che la denominazione della qualifica sia indicata nell'allegato alla direttiva 2005/36/CE; in caso di dubbio le domande dovranno essere rivolte all'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando l'IMI] ¹⁹ ;
B. PRASSI ACCETTABILE	a) le traduzioni possono essere richieste solo se veramente ²⁰ necessarie per il trattamento della domanda; b) qualsiasi richiesta in materia di traduzione autenticata o approvata deve limitarsi al contenuto dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, "informazioni personali", certificati relativi all'esperienza professionale), tenendo presente che, quanto maggiore è il numero di documenti autenticati o approvati richiesti, tanto più elevati risulteranno i costi a carico del migrante ²¹ . Tuttavia, le traduzioni non autenticate dovranno essere accettate per le qualifiche di professioni che rientrano nell'ambito del titolo III, capo 3 della direttiva; in caso di dubbio, le domande saranno rivolte all'autorità competente attraverso la cooperazione a livello amministrativo; c) non si possono esigere traduzioni autenticate per documenti di base, come carte d'identità, passaporti, ecc.; d) le traduzioni autenticate o approvate dallo Stato membro di origine devono essere accettate dallo Stato membro ospitante; i migranti possono tuttavia decidere liberamente in quale Stato membro desiderano ottenere una traduzione autenticata o approvata;
C. PRASSI INACCETTABILE	a) requisiti in materia di traduzione che non rispondano ai criteri enunciati nella colonna B;
	7. Costituzione dei dossier: termini stabiliti e documentazione incompleta per lo stabilimento legale
A. PRASSI AUSPICABILE	a) trattamento delle domande in tempi inferiori ai tre o quattro mesi consentiti dalla direttiva; b) trattamento delle domande con mezzi elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota] ²² ;
B. PRASSI ACCETTABILE	a) su richiesta, e prima che venga presentata una domanda di riconoscimento, le autorità competenti devono fornire al migrante una lista esauriente dei documenti da fornire a sostegno della sua domanda (dopo che il candidato avrà prodotto tali documenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante

¹⁹ Cfr. nota 9.

²⁰ Si prenda d'esempio la Svezia, dove i documenti destinati a talune autorità possono essere presentati in svedese, danese, norvegese, finlandese, inglese o francese.

²¹ Cfr. nota 14.

²² L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

	<p>dovrà ritenere completo il dossier a meno che non sia debitamente giustificato richiedere ulteriori documenti). Laddove siano necessarie traduzioni autenticate di alcuni documenti (cfr. punto 6 del codice), al migrante dovrà essere fornita l'informazione in merito a dove ottenerle;</p> <p>b) conformemente all'articolo 51, paragrafo 1 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve accusare ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese dal suo ricevimento e informarlo eventualmente dei documenti mancanti, indicando, nello specifico, cosa manca (per es. copia della qualifica, informazioni circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione nonché, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica, ecc.); in tale accusa di ricevimento, il richiedente deve essere informato che il periodo per la valutazione decorrerà solo quando saranno forniti tutti i documenti mancanti;</p> <p>c) quando il migrante chiede esplicitamente all'autorità competente nello Stato membro ospitante se la documentazione presentata è completa, ha diritto di ottenere tale informazione;</p> <p>d) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo I e II della direttiva, i richiedenti devono essere informati, prima della fine del termine ultimo di tre mesi, in merito all'eventuale proroga di un mese, a meno che l'autorità competente non abbia già chiaramente indicato nell'accusa di ricevimento che la procedura richiederà 4 mesi;</p> <p>e) [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE --: "trattamento delle domande attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"];</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) richiesta di altri documenti non previsti nell'elenco iniziale notificato al richiedente nell'accusa di ricevimento, a meno che non debitamente giustificata, o richiesta di documenti già presentati dal migrante;</p> <p>b) mancato rispetto del termine fissato nell'ambito della direttiva;</p> <p>c) mancanza di informazioni on numero minore di informazioni rispetto a quanto previsto nella colonna B;</p>
	8. Costituzione dei dossier: termini stabiliti e documentazione incompleta per la verifica delle qualifiche in caso di prestazione di servizi (articolo 7, paragrafo 4 della direttiva)
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) trattamento dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4 in un tempo inferiore a quello consentito dalla direttiva;</p> <p>b) documenti inviati con supporti elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota]²³;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) una verifica delle qualifiche può essere giustificata solo nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine;</p> <p>b) immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente può, nel caso di professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e laddove opportuno, suggerire ai migranti di fornire informazioni relative alla formazione, all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo</p>

²³ L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

	<p>e/o a formazione/seminari supplementari. In relazione alla formazione, l'autorità competente può altresì decidere di rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente dello Stato membro di origine o a qualsivoglia altro organismo per reperire tali informazioni (cfr. punto 4, sezione B. lettere h) e i);</p> <p>c) un ritardo nella formulazione della decisione può essere giustificato esclusivamente nel caso si riscontrino una o più delle seguenti difficoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono mancanti; - uno o più documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, laddove rilevanti, sono mancanti; - dubbi sull'autenticità o veridicità di uno dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2; - in situazioni in cui una verifica delle qualifiche è giustificata per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e l'autorità competente non ha ottenuto dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia organismo rilevante dello Stato membro di origine le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante entro il termine di un mese dalla ricezione della dichiarazione, o necessita di informazioni supplementari o ha appena ricevuto tali informazioni e non ha avuto ancora tempo di esaminarle (cfr. punto 4, sezione B, lettera h)). <p>Le ragioni del ritardo devono essere notificate al migrante per iscritto; in particolare, in caso di mancato reperimento di informazioni sulla formazione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve chiaramente indicare le azioni intraprese per ottenerle e le ragioni dell'insuccesso;</p> <p>d) il periodo destinato alla risoluzione della difficoltà deve essere il più breve possibile e non dovrà superare un mese;</p> <p>e) il termine di due mesi entro il quale l'autorità competente deve raggiungere una decisione decorre dal momento in cui la difficoltà incontrata è stata risolta (per es. l'autorità competente dello Stato membro di origine ha confermato l'autenticità del documento, o il migrante ha fornito le informazioni in merito alla formazione o l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ottenuto autonomamente le informazioni relative alla formazione, ecc.). Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, si è rivelato assolutamente impossibile per l'autorità competente dello Stato membro ospitante risolvere la difficoltà entro il termine di un mese, l'autorità competente deve prendere una decisione entro due mesi a decorrere dalla fine del primo periodo di un mese.</p> <p>f) se la difficoltà non può essere risolta rapidamente, la decisione dovrà essere presa sulla base dei documenti e delle informazioni disponibili;</p> <p>g) la decisione attraverso la quale viene imposto al migrante un provvedimento di compensazione deve contenere le informazioni di cui al punto 10, sezione B, lettera c) e punto 12, sezione B, lettera b).</p> <p>h) [a partire dal 28.12.2009 – data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE –: "documenti inviati attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"];</p>
<p>C. PRASSI INACCETTABILE</p>	<p>a) richiesta di documenti non previsti nell'elenco di cui al punto 4, sezione B;</p> <p>b) ritardo ingiustificato nell'adozione della decisione;</p> <p>c) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B, lettera g);</p>

III. PROVVEDIMENTI DI COMPENSAZIONE

	9. Prova attitudinale per lo stabilimento nello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) frequenza: a seconda della domanda, più di due sessioni l'anno; b) preparazione: su richiesta, l'autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove; c) in caso di difficoltà nell'iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;
B. PRASSI ACCETTABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) frequenza: a seconda della domanda, almeno due volte l'anno; per le attività stagionali²⁴ devono essere organizzate diverse prove che devono essere concentrate nella prima parte della stagione; b) l'autorità competente dovrà fornire al candidato un elenco degli organismi nazionali responsabili dell'organizzazione delle prove attitudinali; c) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall'autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l'organizzazione della prova (durata, forma scritta e/o orale, opzioni, ecc.); d) una volta che il migrante ha optato per la prova, deve ricevere dall'autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le formalità amministrative da sbrigare per l'iscrizione alla prova attitudinale; deve altresì essere possibile fornire un modulo di iscrizione alla prova attitudinale; e) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione);
C. PRASSI INACCETTABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) frequenza: meno di due sessioni l'anno; per le attività stagionali, meno di quanto indicato nella colonna B, lettera a); b) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B; c) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;
	10. Prova attitudinale per la prestazione di servizi temporanei nello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) preparazione: su richiesta l'autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove;

²⁴ In particolare per i maestri di sci, come richiesto nelle decisioni riguardanti le domande di deroga (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/general-system_otherprof_ski_instructors_en.htm).

	<ul style="list-style-type: none"> b) in caso di difficoltà nell'iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante; c) il migrante sarà autorizzato a ripetere la prova entro un mese dal mancato superamento della precedente;
B. PRASSI ACCETTABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari, egli dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari; b) frequenza della prova: a seconda delle necessità, tenendo in considerazione il fatto che la prova deve aver luogo entro un mese dall'adozione della decisione in merito al suo svolgimento; c) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso una prova, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione della prova stessa (durata, forma scritta e/o orale, opzioni, ecc.). La decisione deve altresì indicare che, in caso di mancata conclusione entro un mese di tutte le fasi previste per la prova, ivi compresi i risultati della stessa, il migrante potrà prestare il servizio; d) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. In questi casi, i migranti non devono riprendere l'intero processo dall'inizio; dovrà essere organizzata una nuova prova quanto prima. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione);
C. PRASSI INACCETTABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari; b) minor numero di informazioni o meno diritti di quanto previsto nella colonna B;
	11. Tirocinio di adattamento per lo stabilimento nello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicati a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto; b) nella misura del possibile il migrante deve essere libero di scegliere un consigliere di tirocinio e il luogo in cui tale tirocinio si svolge; c) in caso di difficoltà nel reperire un luogo per il tirocinio di adattamento, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;
B. PRASSI ACCETTABILE	<ul style="list-style-type: none"> a) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall'autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l'organizzazione del tirocinio di adattamento; b) una volta che il migrante ha optato per il tirocinio di adattamento, deve ricevere dall'autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le formalità amministrative da sbrigare per l'iscrizione al tirocinio di adattamento; c) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso dovrà ricevere informazioni al riguardo;

	<p>d) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento;</p> <p>e) lo Stato membro ospitante può affidare a istituti e/o consiglieri autorizzati la responsabilità dell'organizzazione dei tirocini di adattamento. Tuttavia le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante (per es. sede del tirocinio troppo lontana, condizioni troppo restrittive, ecc.). Un elenco degli istituti /delle persone responsabili del tirocinio di adattamento per la professione che il migrante desidera esercitare deve essere messo a sua disposizione;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p> <p>b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>
	12. Tirocinio di adattamento per la prestazione di servizi temporanei nello Stato membro ospitante
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicate a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari;</p> <p>b) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso un tirocinio di adattamento, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione del tirocinio; egli deve altresì ricevere informazioni relativamente al pagamento e allo statuto. Il tirocinio di adattamento deve essere portato a termine e i risultati comunicati entro un mese da tale decisione; conseguentemente il tirocinio di adattamento può essere proposto solo se la durata non supera il termine di un mese; la decisione deve altresì indicare che nel caso il tirocinio di adattamento non sia stato organizzato entro un mese, il migrante può prestare il servizio;</p> <p>c) le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante;</p> <p>d) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso dovrà ricevere informazioni al riguardo;</p> <p>e) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;</p> <p>b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B;</p>

IV. TASSE

	13. Tasse a carico del migrante nello Stato membro ospitante in caso di stabilimento e in caso di verifica delle qualifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 4 (prestazione di servizi)
A. PRASSI AUSPICABILE	a) non è richiesto il pagamento di nessuna tassa;
B. PRASSI ACCETTABILE	il migrante può essere tenuto a pagare una tassa per il trattamento della domanda, per la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'importo richiesto non superi il costo reale del servizio fornito; b) l'importo richiesto sia paragonabile a quello pagato dai cittadini dello Stato membro ospitante in circostanze analoghe; c) l'importo richiesto non sia stato fissato a un livello che renda praticamente impossibile l'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva; d) si possono applicare aliquote forfettarie, a condizione di essere giustificabili con riferimento al costo medio di trattamento di una domanda;
C. PRASSI INACCETTABILE	a) imposizione di tasse che non rispondono ai criteri enunciati nella colonna B; b) imposizione di tasse in relazione alla dichiarazione di cui all'articolo 7 (prestazione gratuita di servizi); questo non si applica ai casi che rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 4;

V. REGOLE IN MATERIA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E DI RICORSO

14. Regole in materia di motivazione della decisione e di ricorso	
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) è auspicabile che la decisione adottata dall'autorità competente faccia menzione del diritto di ricorso del migrante, specificando la procedura da seguire e, in particolare, le scadenze per il ricorso nello Stato membro interessato;</p> <p>b) il migrante riceve informazioni in merito ai procedimenti extra giudiziali e soprattutto riceve l'indirizzo Internet di SOLVIT;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>a) ogni decisione deve essere motivata;</p> <p>b) il migrante deve ottenere informazioni dall'autorità competente circa le possibilità di ricorso sul piano giuridico o amministrativo, in particolare sulla procedura da seguire e sulla scadenza per il ricorso nello Stato membro interessato. Vanno altresì precisate le conseguenze di una mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'autorità incaricata di trattare la domanda;</p> <p>c) su richiesta, il punto di contatto darà al migrante maggiori informazioni su SOLVIT²⁵ e, se richiesto, fornirà assistenza;</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) assenza di motivazione o motivazione insufficiente. Non possono essere accettate le motivazioni basate sul "riconoscimento accademico";</p> <p>b) assenza di informazioni sui diritti di ricorso del migrante;</p>

²⁵ <http://ec.europa.eu/solvit/index.htm>

VI. COORDINAMENTO

15. Coordinamento	
A. PRASSI AUSPICABILE	a) riunioni periodiche delle autorità competenti per le varie professioni all'interno dello Stato membro ai fini dello scambio di esperienze; b) rete di punti di contatto a livello UE;
B. PRASSI ACCETTABILE	a) contatti periodici a livello nazionale fra i coordinatori nazionali e le autorità competenti direttamente o indirettamente tramite intermediari; b) contatti tra i coordinatori dei diversi Stati membri a livello UE; c) contatti periodici tra i punti di contatto;
C. PRASSI INACCETTABILE	a) meno contatti o coordinamento di quelli menzionati nella colonna B;

VII. CONOSCENZE LINGUISTICHE

16. Conoscenze linguistiche	
A. PRASSI AUSPICABILE	<p>a) in caso di dubbio circa l'accuratezza delle qualifiche o del documento attestante le conoscenze linguistiche, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica o del documento attestante le conoscenze linguistiche utilizzando la cooperazione a livello amministrativo [e l'IMI]²⁶;</p>
B. PRASSI ACCETTABILE	<p>il riconoscimento delle qualifiche professionali non può essere soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante delle qualifiche (per es. nel caso di logoterapeuti). I requisiti dal punto di vista linguistico non devono superare lo strettamente necessario e proporzionato per praticare la professione nello Stato membro ospitante. Le valutazioni possono essere effettuate solo su base individuale; sarà considerato sufficiente per attestare le conoscenze linguistiche uno dei seguenti documenti:</p> <p>a) una copia della qualifica acquisita nella lingua dello Stato membro ospitante;</p> <p>b) una copia della qualifica attestante la conoscenza della lingua o delle lingue dello Stato membro ospitante (per es. laurea universitaria, qualifica della camera di commercio, qualifiche rilasciate da istituti linguistici riconosciuti, quali il <i>Goethe Institute</i>, ecc.);</p> <p>c) prove dell'esperienza professionale precedente nel territorio dello Stato membro ospitante;</p> <p>d) se il migrante non fornisce le prove di cui alle lettere a) a c), si potrà prevedere un colloquio o una prova (orale e/o scritta);</p>
C. PRASSI INACCETTABILE	<p>a) rendere il riconoscimento della qualifica soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante della qualifica (per es. nel caso di logoterapeuti);</p> <p>b) accettare solo le qualifiche rilasciate da determinati tipi di istituti e prevedere che il migrante fornisca gli originali o i documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell'Aja), o presenti documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante;</p> <p>c) prevedere una prova in modo sistematico.</p>

²⁶ Cfr. nota 9.

Allegato A

Informazioni che lo Stato membro di origine deve fornire in relazione ai "titoli di formazione assimilati" di cui all'articolo 12 della direttiva 2005/36/CE

1 Descrizione della professione e del tipo di attività a cui entrambe le qualifiche danno accesso

--

2 Conferma che la qualifica indicata al punto 4 conferisca gli stessi diritti della qualifica indicata al punto 5 per quanto riguarda l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio nello Stato membro di origine e breve descrizione di tali diritti

--

3. Indicazione se la qualifica menzionata al punto 4 abbia ottenuto pari diritti o copre un'altra situazione

--

4. Descrizione del livello e della durata della formazione e di altre caratteristiche rilevanti della qualifica considerata equivalente

--

5. Descrizione della qualifica a cui l'altra qualifica è considerata equivalente

--

6. Indicazione delle autorità competenti che rilasciano le qualifiche

--

ALLEGATO B
CATEGORIE DI DOCUMENTI ATTESTANTI IL DOMICILIO LEGALE A NORMA
DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA b) DELLA DIRETTIVA
2005/36/CE

I. I documenti indicati di seguito sono considerati atti a comprovare il domicilio legale dei professionisti qualificati nel loro Stato membro d'origine allo scopo di fornire servizi nello Stato membro ospitante, a condizione che detti documenti soddisfino i seguenti requisiti:

- attestino che il titolare è legalmente stabilito¹ all'atto della prima presentazione della dichiarazione, e
- indichino la professione in questione.

Non può essere richiesto nessun altro documento qualora il documento presentato attesti altresì che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale.

A) LA PROFESSIONE È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dall'autorità competente, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**
- copia della licenza professionale, **oppure**
- copia del registro commerciale/delle attività economiche, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell'albo dei professionisti tenuto dall'autorità competente:

¹A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando può esercitare, in tale Stato membro, la professione per cui è qualificato. Ciò significa che, al momento in cui tale professionista intende fornire un servizio in un altro Stato membro, non gli è vietato esercitare la sua professione nello Stato membro di stabilimento. Non significa, invece, che il professionista debba effettivamente esercitare tale professione nello Stato membro di stabilimento nel momento in cui intenda fornire un servizio in un altro Stato membro. Tuttavia, se la professione per cui è qualificato tale professionista nello Stato membro di stabilimento non è regolamentata in tale Stato membro, egli dovrà aver esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni.

CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l'estratto dell'albo deve essere stampato da Internet)/LU,

oppure

- estratto conto previdenziale:

BG – copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/ LU,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG /EL /ES /LU,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall' Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:

BG/ PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari – in aggiunta alla licenza professionale),

oppure

- dichiarazione degli enti aggiudicatori:

BG (per i lavoratori autonomi che non sono membri di una camera o di un'organizzazione professionale).

LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dall'autorità competente, **oppure**

- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**

- copia della licenza professionale, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell'albo dei professionisti tenuto dall'autorità competente:

CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l'estratto dell'albo deve essere stampato da Internet)/LU,

oppure

estratto del registro del personale della società:
FR (per il settore funerario),

oppure

- estratto conto previdenziale:
BG (copia del libretto della previdenza sociale/ o documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:
BG / ES/ LU,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- buste paga
FR;

- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:
PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari – in aggiunta alla licenza professionale).

B) LA PROFESSIONE NON È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

1) LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Licenza professionale, **oppure**
- copia del registro commerciale/delle attività economiche/delle imprese, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto conto previdenziale:
BG (copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale) /**CY / LU / PT**,
- oppure**
- ricevuta del versamento delle imposte:
BG / DE // EL / ES / LU / UK (informazioni della *HM Revenue and Customs*, o ultimo estratto conto) /**PT**,
- oppure**
- numero di registrazione fiscale delle imprese
UK,
- oppure**
- numero di partita IVA
UK,
- oppure**
- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),
- oppure**
- dichiarazione degli enti aggiudicatori:
BG / DE (i membri delle professioni liberali che sono lavoratori autonomi e non sono membri di una camera (ad esempio guide turistiche) possono solo presentare certificati emessi dagli enti aggiudicatori unitamente al documento emesso dall'autorità tributaria locale) / **UK**,
- oppure**
- copie dei contratti
UK,
- oppure**
- documentazione del contabile
UK,
- oppure**
- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:
DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni) /**LT** (attestato della condizione di lavoro autonomo) /**PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*));

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:
CZ (per un trader che operi in proprio come lavoratore autonomo: conferma della registrazione rilasciata dall'organizzazione professionale o dall'autorità competente) **/DK**.

2) LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- Certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**

- licenza professionale, **oppure**

- certificato del datore di lavoro attestante un'esperienza professionale di almeno due anni nei precedenti dieci anni, insieme a un estratto conto previdenziale oppure alla ricevuta del versamento delle imposte, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto conto previdenziale:

BG (copia del libretto della previdenza sociale/ un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU/PT**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:

BG /ES /LU /UK (Informazioni della *HM Revenue and customs*, o copia della P60 (una dichiarazione annuale dei redditi per l'anno fiscale precedente)) **/PT**,

oppure

- buste paga:

BG /FR,

oppure

- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:

DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni disciplinari) **/PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*));

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:

ES (per i dipendenti del settore pubblico e per le professioni del settore sanitario).

II. Può essere richiesto uno dei seguenti documenti qualora i documenti menzionati al punto 1) non attestino che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale. Deve risultare chiaramente da questo documento che alla persona non è vietato esercitare la professione. Quando la professione è regolamentata nello Stato membro d'origine, la richiesta di uno di questi documenti deve essere eccezionale, in quanto in linea di principio dovrebbe essere sempre possibile, tramite i documenti ufficiali menzionati al punto I.A, attestare che a una persona non è proibito l'esercizio della professione.

- Estratto del casellario giudiziale/registro penale, **oppure**

- certificato di fedina penale pulita, emesso dall'autorità competente (cioè il tribunale o gli organi di polizia), **oppure**

- certificato rilasciato dagli organismi professionali.